

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4332 del 16/09/2020
Oggetto	PROC. MO11T0006. APICOLTURA L'APE REGINA DI MANELLI ANGELO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI MARANELLO (MO) PER ATTIVITÀ DI APICOLTURA. L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4472 del 16/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO11T0006. APICOLTURA L'APE REGINA DI MANELLI ANGELO. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI MARANELLO (MO) PER ATTIVITÀ DI APICOLTURA. L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 12585 del 08/10/2012, con la quale è stata rilasciata alla Ditta Apicoltura l'Ape Regina di Manelli Angelo, C.F. MNLNGL59A24D607N, la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di mq. 1.450 di pertinenza della sponda sinistra del torrente Tiepido, identificato catastalmente al foglio 14 fronte mappale 120 del comune di Maranello (MO), per attività di apicoltura, con scadenza in data 07/10/2018, codice di procedimento MO11T0006;

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PGMO/2018/23514 del 14/11/2018, la domanda di rinnovo della suddetta concessione, senza modifiche nell'occupazione, da parte della Ditta Apicoltura l'Ape Regina di Manelli Angelo;

Preso atto del nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, rilasciato con nota registrata al protocollo n. PG/2019/14976 del 29/01/2019, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 375 del 28/11/2018, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l'uso pregresso dell'area demaniale sono stati pagati;

Verificato, altresì, che il richiedente ha versato in data 19/03/2019, i seguenti importi:

- € 45,05 per il saldo del canone dell'anno 2019;
- € 125,00 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Apicoltura l'Ape Regina di Manelli Angelo, C.F. MNLNGL59A24D607N, il rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno demaniale di mq. 1.450 di pertinenza della sponda sinistra del torrente Tiepido, identificato catastalmente al foglio 14 fronte mappale 120 del comune di Maranello (MO), per attività di apicoltura;
2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;
3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2024, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
4. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario in data 11/04/2019, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;
5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare e del nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena;
6. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
7. **di puntualizzare** che il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio di vegetazione nell'ambito demaniale;
8. **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto;
9. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all'Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MO11T0006

Concessionario: Apicoltura l'Ape Regina di Manelli Angelo, C.F. MNLNGL59A24D607N

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per l'occupazione di terreno demaniale di mq. 1.450 di pertinenza della sponda sinistra del torrente Tiepido, identificato catastalmente al foglio 14 fronte mappale 120 del comune di Maranello (MO), per attività di apicoltura.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo di concessione è assentito fino al **31/12/2024**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 In applicazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 11/2018, l'importo totale della maggiorazione degli indennizzi dovuti per l'utilizzo senza titolo del terreno demaniale dal 08/10/2018, data di scadenza della precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 12585 del 08/10/2012, fino al 14/11/2018, data della presentazione della richiesta di rinnovo di concessione, è di **€ 21,02**.

3.2 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone, con decorrenza dal 31 gennaio, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

L'importo del canone per l'anno 2018 è di **€ 21,02**, pari a due dodicesimi dell'importo del canone annuo di € 126,13.

3.3 L'importo del canone per l'anno 2019 è di **€ 127,89**.

3.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione Emilia Romagna **entro il 31 marzo** il canone, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.5 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Il concessionario deve provvedere ad integrare l'importo di € 125,00, versato in data 26/09/2012 per la precedente concessione, versando **€ 125,00**, come aggiornamento del deposito cauzionale prima del ritiro del presente atto di rinnovo.

3.6 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.7 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il concessionario è **costituito custode del bene concesso** per tutta la durata della concessione.

4.2 Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza in data 29/01/2019 ed assunto agli atti con protocollo n. PG/2019/14976.

4.3 Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 La Struttura concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.3 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi.

6.4 Al termine della concessione o in caso di rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia competente. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.